



CIRCOLARE INFORMATIVA: LUGLIO 2015

PENSIONI INTEGRATIVE E SUPERAMENTO DEL LIMITE DI DEDUCIBILITA'

Le pensioni integrative private sono deducibili nel limite di euro 5.164 annui. Al momento dell'erogazione in età pensionabile del soggetto, tali pensioni integrative saranno soggette ad imposta sostitutiva del 15% (non andranno dichiarate in Unico in quanto tassate alla fonte direttamente dall'assicurazione erogante).

Importante: se durante il versamento dei contributi annuali una parte di essi non è stata dedotta perché il totale dei versamenti annuali ammontava ad oltre il limite di euro 5164, la pensione relativa a tali contributi non dedotti non sarà soggetta alla tassazione del 15% di cui sopra.

NB: tale esenzione però non è automatica in quanto entro il 31/12 di ogni anno il contribuente **DEVE COMUNICARE** alla sua assicurazione la parte di contributi non dedotta. Se il contribuente omette tale comunicazione, la pensione integrativa, quando sarà erogata, sarà tutta soggetta alla tassazione del 15% (o aliquota ad allora vigente).

UNICO 2015 – CHIARIMENTI ADE

** Agevolazione 50% acquisto mobili e arredamenti: l'agevolazione fatta da un soggetto deceduto **NON** può essere trasferita agli eredi;

** Spese di ristrutturazione edilizia di soggetto deceduto trasferite agli eredi: gli eredi possono continuare l'agevolazione per le rate residue **SOLO** se l'immobile resta nella disponibilità dell'erede (quindi non può essere ne affittato ne dato in comodato d'uso); solo nel momento in cui rientrerà in possesso dell'immobile potrà poi continuare l'agevolazione per le rate ancora residue;

** Agevolazione per più interventi sullo stesso immobile: è possibile anche se non è trascorso nessun periodo in particolare tra un intervento e l'altro sull'immobile, ma occorre giustificare il fatto che si tratta di due interventi non collegati (con pratiche edilizie comunali, dichiarazioni di fine lavori da parte di professionisti o delle imprese);

** Ordinante e beneficiario agevolazione 50% - 65%: chi esegue il bonifico può indicare il codice fiscale anche di un beneficiario non intestatario del conto (sarà poi quest'ultimo a rifondere chi ha fatto il bonifico). La detrazione spetta però **SOLO** al beneficiario indicato sul bonifico.

ASSEGNO CORRISPOSTO ALL'EX CONIUGE

L'assegno corrisposto all'ex coniuge per mantenimento dello stesso stabilito nel Provvedimento di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere dedotto, purché corrisposto periodicamente. Se l'assegno non è erogato con la scadenza periodica prevista NON sarà deducibile.

Come chiarito recentemente dall'Agenzia delle Entrate l'importo versato dal coniuge è deducibile anche se versato a copertura delle rate del mutuo della casa ove dimora l'ex coniuge purché di importo rientrante nei limiti della sentenza (idem per i canoni di affitto della casa dell'ex nucleo familiare in cui sono rimasti a dimora il coniuge e i figli).

BUONI PASTO – TICKET RESTAURANT

Dal 2015 non più è possibile fare la spesa con i buoni pasto. I buoni pasto possono essere utilizzati solo nei giorni lavorativi e solo per servizi in sostituzione della mensa. Il datore di lavoro può dare ai dipendenti un numero di ticket non superiore al numero di giorni lavorati nell'anno.

CONFERMATO IL CREDITO D'IMPOSTA 2015 PER IL SSN DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, anche per il 2015, spetta agli autotrasportatori il credito d'imposta per il contributo al SSN versato nel 2014 sui premi di assicurazione per responsabilità civile (RC auto) in relazione ai veicoli per il trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t. L'importo massimo recuperabile nel 2015 è pari, come per le precedenti annualità, a € 300 per ciascun veicolo.

DEFINITE (IN RITARDO) LE DEDUZ. 2014 PER GLI AUTOTRASPORTATORI AI FINI DELL' UNICO 2015

** € 6,30 nel Comune in cui ha sede l'impresa;

** € 18,00 oltre il Comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti;

** € 30,00 oltre il predetto ambito territoriale.